DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2017

L'organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di Ragusa,

VISTI

- l'art. 10, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 150/2009, come modificato dal d. lgs. n. 74/2017, che prevede l'adozione da parte dell'organo di indirizzo politico-amministrativo delle p.a. della Relazione sulla performance individuale e organizzativa, nonché dell'art. 10, comma 1-bis, che stabilisce altresì che, per gli enti locali, la Relazione sulla performance può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 Tuel;
- l'art. 14, comma 4, lett. c), d. lgs. n. 150/2009, come modificato dal d. lgs. n. 74/2017, che rimette all'OIV la competenza a validare la Relazione sulla Performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini agli altri utenti finali, assicurandone la visibilità tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- l'art. 14, comma 6, d. lgs. n. 150/2009, alla cui stregua tale validazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti di premialità di cui al Titolo III d. lgs. n. 150/2009;
- le Delibere CIVIT nn. 5 e 6/2012, rispettivamente in materia di direttive sulla redazione della Relazione sulla Performance e sulla Validazione da parte dell'OIV;
- le Linee guida per la Relazione annuale sulla Performance della Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento della funzione pubblica, pubblicate nel novembre 2018;
- nonché le disposizioni del ROUS del Comune di Ragusa pertinenti all'oggetto del presente Documento;

CONSIDERATO

- che con Determinazione sindacale n. 15 del 28 febbraio 2019 (Allegato I), il Comune di Ragusa ha adottato la "Relazione sulla Performance – integrata con i dati del referto del controllo di gestione – anno 2017";
- che tale Relazione è stata presa in esame dall'OIV del Comune di Ragusa, il quale ritiene di considerare come parte integrante della Relazione medesima i documenti ivi richiamati per relationem;

RITIENE

- che dalla Relazione si desume quanto segue:
 - 1) enunciazione dei principi, dei dati normativi di riferimento e del metodo applicato nello sviluppo e rendicontazione del complessivo ciclo della valutazione;
 - 2) sostanziale coerenza fra i contenuti del Piano della Performance 2017 e i contenuti della Relazione;
 - 3) sostanziale coerenza fra la Performance "attesa" (individuale e organizzativa) e la valutazione operata dall'OIV;
 - 4) richiamo nella Relazione agli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
 - 5) richiamo nella Relazione ai dati utilizzati per la sua compilazione, con particolare riferimento alle risultanze del "Sistema del controllo di gestione" e alle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini e degli utenti;
 - 6) richiamo, per relationem, agli "obiettivi" e ai rispettivi indicatori, nonché agli scostamenti realizzatisi in corso d'anno;
 - 7) tendenziale conformità agli obiettivi indicati dal legislatore di "sinteticità" e "chiarezza" della Relazione.

VALIDA

la Relazione sulla performance 2017.

L'OIV ritiene tuttavia di rilevare alcune criticità tali da non inficiare il processo di validazione, ma comunque meritevoli di segnalazione, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 4, lett. a), d. lgs. n. 150/2009, nel testo modificato dal d. lgs. n. 74/2017. In particolare l'OIV rileva quanto segue:

- ridurre il ritardo nell'adozione degli strumenti di programmazione e nella rendicontazione al fine di evitare la conseguente complessiva sfasatura temporale ai fini della valutazione della performance organizzativa ed individuale e della validazione;
- impostazione del piano della performance maggiormente tesa in generale a garantire livelli di performance migliorativi nel tempo rispetto a benchmarks;
- maggiore livello di sinergia e trasversalità degli obiettivi performanti;
- necessità che gli obiettivi riportino maggiormente parametri quantitativi e/o qualitativi logicamente correlati con la verifica delle finalità dell'obiettivo, evitando di basarsi principalmente su cronoprogrammi che non si attagliano alla adeguata misurabilità degli obiettivi stessi sia in termini assoluti che relativi anche al fine di costruire un sistema di confronto temporale fra annualità basato sul benchmark;
- tendenziale superamento della inclusione nel PDO/PP di obiettivi che non risultano sfidanti o eccessivamente parcellizzati;
- migliore correlazione con il livello strategico o operativo del DUP, pertanto necessita una strutturazione delle schede più dettagliata,
- minore genericità della traduzione in termini di obiettivi operativi di attività strategiche per legge (d.lgs. 50/2016, trasparenza, anticorruzione).
- migliore coordinamento preventivo nell'impostazione degli obiettivi alla luce del DUP, e delle prescrizioni del SVMP stante che in svariati casi l'OIV ha dovuto procedere alla "sterilizzazione" in sede di valutazione, di svariati obiettivi non raggiunti per errata valutazione della fattibilità o perché connessi a condizioni aleatorie.
- onerare il Segretario generale, l'Amministrazione comunale e i dirigenti competenti, di verificare preventivamente alla fase di liquidazione delle premialità, l'insussistenza di condizioni legali ostative alla corresponsione o comunque incidenti in modo specifico sull'ammontare di emolumenti patrimoniali (nel caso specifico, la retribuzione di risultato o altri istituti premiali) con riferimento anche alla corretta attuazione degli obblighi di trasparenza secondo le risultanze emerse da quanto verificato dal precedente e dal presente OIV in attuazione delle delibere ANAC numero 236 del 01/03/2017 e numero 141 del 21/02/2018, queste ultime alla luce delle "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità" (documento di attestazione del 5.4.2018 e relativi allegati)."

RAGUSA, 7 marzo 2018

Prof. Giai

Dott/ssa/Carolina/terro